VALUTAZIONE DELLO STATO CIVILE AI FINI DELLA PROMOZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, e' sospesa l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, limitatamente al personale dei vari ruoli del Ministero degli affari esteri.

Versione in vigore dal 15 maggio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale dell'Amministrazione degli affari esteri
Estremi	Legge 26 marzo 1942, n. 373
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/valutazione-dello-stato-civile-ai-fini-della-promozione-del-personale/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it